



# CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

Prot. n. 2701 III/5 - 2013

Ai produttori agricoli del Comune di  
CAVALLERMAGGIORE

Oggetto : Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada”  
Riferimenti normativi per le distanze delle colture dalle strade e per  
la Manutenzione dei fossi.

Egregio produttore,

la stagione delle semine è ormai vicina, quindi ci preme ricordare a tutti voi che la normativa vigente prevede delle distanze minime da rispettare nel caso di piantagioni e di interventi da porre in essere per la manutenzione dei fossi. Negli anni passati in più occasioni, fra le quali quella relativa alle sanzioni irrogate su segnalazione dell'Amministrazione Provinciale nel 2012, abbiamo riscontrato delle situazioni in cui queste disposizioni normative non sono state ottemperate.

Pertanto, al fine di evitare futuri contenziosi che non giovano comunque a nessuno, per il 2013 ci permettiamo ricordarvi alcuni principi ai quali è doveroso attenersi per evitare le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada :

1 – la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza non superiore a mt. 1 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 1,00 (Art. 26/comma 7 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada);

2 - la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt. 1 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3,00 (Art. 26/comma 8 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada);

3 – ci permettiamo ricordare che in caso di inadempienza alle norme riportate ai punti 1) e 2), qualora dovessero verificarsi dei sinistri stradali, al proprietario del fondo può essere imputata la responsabilità oggettiva per concorso di colpa, con eventuale partecipazione al rimborso dei danni occorsi.

Ci pare opportuno ricordare a tutti voi che i proprietari frontisti di strade ad uso pubblico, non possono, durante la lavorazione dei propri fondi, salire sulle strade stesse imbrattando il manto stradale o danneggiandone le pertinenze, ma devono realizzare delle capezzagne che saranno utilizzate per le varie manovre che si rendono necessarie all'esecuzione dei lavori previsti (Art. 15/comma 1 del Decreto Legislativo n. 285/1992, "Nuovo Codice della Strada"). Il medesimo articolo disciplina altresì il comportamento da adottare nel caso in cui, prima, durante o dopo le operazioni eseguite sui propri fondi, transitando su dette strade, si dovesse verificare una caduta di letame, liquami, terra, fango, o altro materiale trasportato, nel qual caso l'interessato è obbligato a provvedere immediatamente alla pulizia del fondo stradale, in quanto l'eventuale omissione di tale condotta, oltre a prevedere l'applicazione delle sanzioni di cui al già citato Codice della Strada, qualora dovessero verificarsi dei sinistri stradali, al proprietario del fondo può essere imputata la responsabilità oggettiva per concorso di colpa, con eventuale partecipazione al rimborso dei danni occorsi.

In ultimo, ma non per questo meno importante, è doveroso il rispetto delle norme di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 285/1992, "Nuovo Codice della Strada", per quanto concerne l'obbligo da parte dei proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e quelle di cui all'art. 32 dello stesso, avente per oggetto l'obbligo da parte dei proprietari di provvedere alla conservazione ed alla pulizia del fosso, al fine di non ostacolare la condotta delle acque.

Confidiamo nella vostra collaborazione al fine di evitare la contestazione per eventuali inadempienze, ma soprattutto per garantire una maggiore sicurezza della circolazione ed evitare, per quanto a noi tutti imputabile, eventuali responsabilità in caso di incidenti stradali.

Vi ricordiamo che, qualora lo riteneste opportuno, l'Ufficio di Polizia Municipale è a vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco  
F.to (PARODI Cav. Antonio)

L'Assessore all'agricoltura  
F.to (TESTA Giovanni Battista)